



33222
- 5 AGO. 2020

CITTA' DI MODICA



Provincia di Ragusa

VII SETTORE - S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sportello
Unico
Attività
Produttive

PROVVEDIMENTO UNICO N. 18 /SUAP DEL - 5 AGO. 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 21/01/2020 prot. n. 3601 e successiva integrazione prot. n. 12136 del 04/03/2020 dal sig. Arnone Giuseppe, nato a Caltagirone (CT) il 28/04/1963 e residente a Pozzallo (RG) in Via Calabria n. 62, Codice Fiscale: RNN GPP 62D28 B428L, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta "Chimiclean Group s.r.l." con sede legale a Modica (RG) in C.da Fargione - Viale dello Sviluppo n. 7, Partita I.V.A.: 01483400857, intesa ad ottenere il provvedimento unico per effettuare l'ampliamento nell'area di pertinenza dell'impianto produttivo adibito ad "opificio per la produzione di prodotti detergenti", distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 169, p.lle 2099, sub. 1, il tutto della superficie catastale di mq 3.000, sito a Modica nell'agglomerato industriale Modica - Pozzallo - Area ASI - C.da Fargione, zona "DI1" del P.R.C. ASI Modica - Pozzallo;



CONSIDERATO che la domanda ha dato luogo in data 21/01/2020 all'avvio del procedimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

PRESO ATTO della nota prot. n. 20190012533 del 27/12/2019 quale attestazione dell'avvenuto deposito dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;

PRESO ATTO, altresì, della Determinazione Dirigenziale n. 2662 del 24/10/2019 quale determinazione ai sensi dell'art. 1 della L.R. 08/05/2007, n. 13 sulla valutazione di incidenza sul pSIC ITA080007 "Spiaggia Maganuco";

CONSIDERATO che la Struttura Unica ha richiesto all'organo consultivo di



compiere le valutazioni e istruttorie di esclusiva competenza (endo procedimento) e di pervenire alle conseguenti determinazioni necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

CONSIDERATO che l'Amministrazione medesima ha provveduto al riguardo ed è pervenuta alla conseguente determinazioni endoprocedimentale;

VISTA la nota prot. n. 29659 del 16/07/2020 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Modica espresso in data 15/07/2020;

VISTO l'autocertificazione igienico sanitaria resa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, recepito in Sicilia giusto art. 1, comma 1, della L.R. n. 16/2016;

VISTO la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui viene dichiarato che *"relativamente allo scarico dei reflui fognari a servizio dell'ampliamento dell'impianto produttivo in oggetto, non comporta variazione alle caratteristiche qualitative e/o quantitative dei reflui prodotti diversi da quelli regolarizzati"*;

VISTO la dichiarazione congiunta del tecnico e della ditta in cui viene dichiarato che non sono presenti attività antincendio, e pertanto *"la non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151"*;

PRESO ATTO dal parere del Settore Urbanistica del Comune di Modica, che l'intervento insiste in area sita all'interno dell'agglomerato industriale di Modica Pozzallo, e pertanto, i sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, il provvedimento dovrà essere rilasciato in esenzione del contributo di costruzione in quanto l'intervento di che trattasi rientra tra: *"Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali."*

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020;

VISTO il D.Lgs. 112/2008 e il D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

VALUTATE, ai fini di esclusivo carattere amministrativo del procedimento di che trattasi, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento unico finale;

FATTA salva la responsabilità prettamente tecnica sulle sugli atti endoprocedimentali acquisiti, quali pareri, valutazioni e istruttorie di esclusiva competenza degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riguardo e sono pervenuti alle sopra indicate determinazioni;

FATTA salva, altresì, la responsabilità sulle autocertificazioni in cui il dichiarante così come previsto dalle leggi speciali in materia, assume su di se tutte le responsabilità civili e penali di quanto dichiarato;

DATO ATTO della mancanza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo ai sottoscritti;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento di cui al procedimento unico prot. n. 3601 del 21/01/2020 nei termini indicati nel dispositivo che segue;

RILASCIA

In base alle sopraindicate determinazioni delle Amministrazioni competenti, al sig. **Arnone Giuseppe**, nato a Caltagirone il 28/04/1963 e residente a Pozzallo in Via Calabria n. 62, Codice Fiscale: RNN GPP 62D28 B428L, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta "Chimiclean Group s.r.l." con sede legale a Modica in C.da Fargione - Viale dello Sviluppo n. 7, Partita I.V.A.: 01483400857, il provvedimento unico per effettuare l'ampliamento nell'area di pertinenza dell'impianto produttivo adibito ad



"opificio per la produzione di prodotti detergenti", distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 169, p.lle 2099, sub. 1, il tutto della superficie catastale di mq 3.000, sito a Modica nell'agglomerato industriale Modica - Pozzallo - Area ASI - C.da Fargione, zona "DI1" del P.R.C. ASI Modica - Pozzallo.

DA ATTO

che le opere in consistono, per come descritto nel parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Modica espresso in data 15/07/2020, nella realizzazione di un corpo di fabbrica della superficie di mq. 130,00, da adibire a magazzino a servizio dell'impianto produttivo di che trattasi, in conformità alla documentazione tecnica allegata, agli atti istruttori, ai relativi sopra citati pareri acquisiti e a qualsiasi altra normativa pertinente.

Il presente provvedimento è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- Vincolo dell'area di pertinenza su cui insiste il fabbricato distinto in distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 169, p.lle 2099, sub. 1, il tutto della superficie catastale di mq 3.000, sita a Modica nell'agglomerato industriale Modica - Pozzallo - Area ASI - C.da Fargione, zona "DI1" del P.R.C. ASI Modica - Pozzallo, in testa alla Ditta "Chimiclean Group s.r.l.", per la superficie coperta autorizzata di mq. 130,00, che sommata alla superficie coperta esistente indicata in mq. 800,00, determina una superficie coperta complessiva pari a mq. 930,00, secondo un rapporto di copertura minore di 0,50 mq./mq., in sostituzione del vincolo già effettuato in occasione della trascrizione nei PP.RR.II. di Ragusa della Concessione Edilizia n. 384 del 04/10/2000, prot. 854/OR;
- Vincolo alla destinazione d'uso del fabbricato da adibire a "magazzino a

servizio dell'impianto produttivo adibito ad opificio per la produzione di prodotti

detergenti" come specificato nella documentazione tecnica esaminata dalle

Amministrazioni competenti, in sostituzione del vincolo già effettuato in

occasione della trascrizione nei PP.RR.II. di Ragusa della Concessione Edilizia

n. 384 del 04/10/2000, prot. 854/OR;

- Vincolo a mantenimento a parcheggio permanente della superficie di mq.

70,80, la quale costituisce pertinenza delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile, in sostituzione del vincolo già

effettuato in occasione della trascrizione nei PP.RR.II. di Ragusa della

Concessione Edilizia n. 384 del 04/10/2000, prot. 854/OR;

- Vincolo a mantenimento della superficie di mq. 601,89, da destinare ad area a

verde così come imposto nelle prescrizioni del P.R.C. ASI Modica – Pozzallo

approvato con D.A. n. 84 del 22/02/2002;

- Quanto sopra visti, fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

ART. 1

- Per quanto attiene l'esecuzione delle opere, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- L'inizio dei lavori, previa denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del presente provvedimento pena decadenza del provvedimento stesso;

- E' fatto obbligo, di presentare a questo Ufficio la suddetta comunicazione di inizio lavori a firma della Ditta e del Direttore dei Lavori, con l'indicazione del nominativo della impresa/e esecutrice/i dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b (Dichiarazione dell'organico medio



annuo) e b-bis (Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C.)

dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494 del 1996, (comma così modificato

dall'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276 del 2003, poi dall'art. 20, comma 10,

del D.Lgs. n. 251 del 2004). Si precisa che in assenza della sopraindicata

documentazione, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei

lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;

- La comunicazione di inizio lavori dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni di

cui alle Circolari A.R.T.A. n. 2 e 3 del 28/06/2007 e successiva modifica del

con D.L. n. 4 del 16/04/2008 per lo scarico dei materiali provenienti dalle de-

molizioni, dai residui di lavorazione e di risulta, oltre quanto disposto

dall'Assessorato all'Ecologia di questo Comune con nota prot. n. 49736 del

27/09/2007 (le ditte interessate dovranno indicare la discarica da utilizzare per

il materiale di demolizione e di risulta delle lavorazioni edili);

- Qualora il tipo di intervento rientra fra quelli previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n.

192/05 e ss.mm.ii., è fatto obbligo alla Ditta di depositare in duplice copia, ai

sensi dell'art. 28 della L. n. 10/91 come integrata dal come integrata dal

D.Lgs. n. 192/05 e successivo D.Lgs. n. 311/06, insieme alle denuncia

dell'inizio dei lavori relativamente alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della

suddetta legge, il progetto delle opere stesse corredata da una relazione

tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza delle

prescrizioni della sopracitata legge;

- Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile,

non può essere superiore a tre anni dall' inizio dei lavori; se non ultimati nel

termine stabilito dovrà essere richiesto un nuovo provvedimento;

- Il presente atto autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro a

disposizione degli Organi di Controllo; inoltre deve essere affissa una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi del presente provvedimento e l'oggetto dei lavori, il nome e cognome del soggetto a cui viene rilasciato il presente provvedimento, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice;

- La responsabilità di eventuali danni a terzi e della idoneità statica delle strutture compete esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ai committenti ed all'impresa esecutrice dei lavori, secondo le rispettive competenze, rimanendo questo Comune del tutto estraneo;

- Una volta terminata la realizzazione delle opere, l'utilizzo della costruzione può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 20/11/2016, n. 222, corredata dalla documentazione prevista.

ART. 2

PRESCRIZIONI SPECIALI.

▪ Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 2662 del 24/10/2019 sulla valutazione di incidenza sul pSIC ITA080007 "Spiaggia Maganuco" ai sensi dell'art. 1 della L.R. 08/05/2007, n. 13, di seguito indicate:

- I materiali provenienti dagli scavi, qualora non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima dell'affidamento dei lavori;



[Handwritten signature]

- Il committente dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio di materiali polverosi,

- Le zone adibite alle operazioni di stoccaggio di materiali polverosi, in fase di costruzione dovranno essere opportunamente confinate,

- L'area adibita allo stoccaggio degli oli e dei materiali oleosi dovrà essere realizzata conformemente a quanto previsto dall'Allegato C al D.M. 392/96;

- La superficie disponibile per lo stoccaggio dei materiali polverosi dovrà essere indicativamente pari a 10 m² per 1 tonnellata di materiale;

- Tutte le strutture destinate allo stoccaggio dovranno essere realizzate in modo da garantire la separazione delle sostanze tra loro incompatibili;

- I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei materiali polverosi in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;

- Dovrà essere ridotto all'essenziale il sistema di illuminazione, evitando in ogni caso la realizzazione di impianti a forte diffusione della luce;

- Dovranno essere installati appositi "piatti" direttamente sui corpi illuminati in modo da convogliare verso il basso il flusso luminoso e munire gli stessi di appropriati sottofondi per ridurre il riverbero luminoso;

- Dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione dei valori di rumore sia durante la fase di costruzione che durante la fase di esercizio dell'impianto, i cui risultati dovranno essere trasmessi a questo Comune ed alle autorità preposte al monitoraggio ambientale.

- Qualora le emissioni sonore fossero superiori ai limiti consentiti, il committente sarà obbligato a realizzare le necessarie opere di mitigazione

dell'impatto acustico in ottemperanza alle prescrizioni di legge;

- Il committente è onerato di elaborare un manuale di gestione ambientale dell'impianto ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (propedeutico per una futura certificazione ambientale), individuando le responsabilità, le procedure e le istruzioni operative che saranno seguite nella conduzione dell'impianto, e di trasmetterlo a questo Assessorato;

- Il committente è onerato di predisporre un piano di ripristino e/o restauro ambientale di un'area avente una superficie almeno pari a quella di progetto, da individuarsi in accordo con il Consorzio ASI di Ragusa all'interno del perimetro dell'agglomerato industriale di cui al Piano regolatore consortile;

- Il suddetto piano dovrà tener conto di quanto previsto nel formulario NATURA 2000 a corredo del p.S.I.C. in parola ed essere trasmesso al Consorzio ASI ed al Comune di Modica, prima dell'inizio delle attività;

- Vengano calendarizzati i lavori da eseguire in relazione ai periodi in cui gli uccelli individuati nel formulario sostano nel sito pSIC ITA080007 "spiaggia Maganuco";

- Venga schermato opportunamente il luogo dei lavori;

- Vengano adottate tutte le misure di mitigazione previste nella relazione d'incidenza al punto 6 in conformità ai contenuti del Decreto Dirigenziale dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente n. 390 del 03/04/2006;

- Tutte le superiori prescrizioni prevalgono su ogni scelta progettuale anche se la stessa è indicata negli elaborati e documenti allegati alla pratica.

ART. 3

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna a mano; copia sarà trascritta nei pubblici Registri Immobiliari di Ragusa a cura e



spese del destinatario. Il ritiro dell'atto autorizzativo comporta per i richiedenti e/o gli aventi diritto l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Vigenti.

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Modica che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.

ART. 5


Fa parte integrante del presente atto n. 06 elaborati vidimati dal Settore Urbanistica del Comune di Modica, i quali vengono presi in consegna dal richiedente.

Il presente provvedimento si compone di n. 09 pagine e n. 15 righe alla 10^a.

Modica li. - 5 AGO. 2020 POST. U.A. (1) CESSASI 28.06.1962


Il Responsabile della Sezione S.U.A.P.

Geom. Corrado Caruso




Il Responsabile del Settore

Geom. Vincenzo Tanarova



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 12 AGO. 2020 l'originale del
presente provvedimento e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni in
essa contenute e obbligarsi all'osservanza delle stesse cui il rilascio del presente
è subordinato. 12 AGO. 2020


Il dichiarante

